



ORDINANZA N° 47/2025/ADSP-MTMI

OGGETTO:	Porto di Corigliano Calabro – Disciplina dell’accesso in ambito portuale delle persone che devono imbarcare in qualità di clienti sulle unità adibite a pescaturismo, a diporto commerciale e ad attività simili
-----------------	---

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTA** la legge 28/1/1994, n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTI** in particolare l’articolo 6, comma 4, lett. a) della L. 84/94 e s.m.i. in combinato disposto, con l’art. 59, punto 10), del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, parte marittima, emanato con D.P.R. 15/02/1952 n. 328, in base ai quali competono all’Autorità di Sistema Portuale, i poteri di ordinanza, con particolare riguardo alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro;
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 che ha novellato la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, istituendo tra l’altro l’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto;
- VISTO** l’articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;
- VISTO** il D.M. n. 186 del 30/7/2025 con il quale l’Avv. Paolo PIACENZA è stato nominato Commissario Straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio;
- VISTO** Il Decreto del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio n. 134/2024 del 06/06/2024 di nomina del Segretario Generale f.f. Dott. Pasquale Faraone;
- VISTO** l’art. 14, comma primo, della L. 84/94, in forza del quale restano di competenza dell’Autorità Marittima tutte le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione;
- VISTO** l’art. 27, comma 3, della L. 84/94 e s.m.i., il quale stabilisce che i piani regolatori portuali vigenti alla data di entrata in vigore della suddetta Legge conservano efficacia fino al loro aggiornamento, da effettuarsi secondo le disposizioni di cui all’art. 5;

VISTO	il Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali;
VISTO	il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 203 recante “Attuazione della direttiva 2005/65/CE relativa al miglioramento della sicurezza dei porti”;
VISTO	il Programma Nazionale di Sicurezza Marittima (P.N.S.M.) contro eventuali azioni illecite intenzionali, Ed. 2021, per come revisionato (Revisione 2) dal Comitato Interministeriale per la Sicurezza marittima (C.I.S.M.) e approvato con Decreto Ministeriale n. 299/2024 del 02.12.2024;
VISTI	il Piano di Sicurezza Portuale (PSP) ex art. 8 del D. Lgs. 203/2007 e il Piano di Sicurezza dell'impianto portuale (PFSP) - Port Facility “Banchina Commerciale (ITCGC-0001), vigenti nel porto di Corigliano Calabro;
VISTO	il Decreto Ministeriale del 13 aprile 1999, n. 293, recante il “Regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pesca-turismo, in attuazione dell'art. 27-bis della Legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni”;
VISTO	il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29 luglio 2008, n. 146 recante “Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto” e successive modificazioni intervenute;
VISTO	il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 recante “Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172” e successive modificazioni intervenute;
VISTO	il Regolamento di disciplina dei permessi di accesso nell'ambito del porto di Corigliano Calabro, adottato con Ordinanza n° 5 del 24/04/2013 dell'allora Autorità Portuale di Gioia Tauro e della Capitaneria di porto di Corigliano Calabro, recante, tra l'altro, disposizioni sulla circolazione e sulla sosta in ambito portuale;
CONSIDERATO	che la disciplina dell'accesso delle persone e dei veicoli in ambito portuale, dettata dall'Ordinanza n° 5/2013 e ss.mm.ii., non è agevolmente applicabile agli utenti delle imprese che esercitano attività di pescaturismo, di impiego commerciale di unità da diporto e attività similari, atteso che le prenotazioni dei suddetti servizi, particolarmente da parte dei turisti, avviene anche con preavviso di poche ore;
CONSIDERATO	che l'assoggettamento delle suddette fattispecie alle formalità imposte dalla vigente disciplina regolamentare sul rilascio dei permessi di accesso in porto comprimerebbe eccessivamente l'effettiva possibilità, per le imprese interessate, di svolgere le predette attività;
RITENUTO	pertanto necessario semplificare gli adempimenti burocratici per l'ottenimento dei permessi di accesso, circolazione e sosta in ambito portuale delle persone che debbono imbarcarsi sulle unità adibite al pescaturismo e sulle unità da diporto adibite a locazione e noleggio e similari, nonché dei veicoli al loro seguito, contemperando tali esigenze con l'interesse pubblico alla sicura e ordinata circolazione in ambito portuale;

- RITENUTO** altresì, dover scongiurare ogni interferenza che possa costituire pericolo per la sicurezza degli impianti portuali e delle aree portuali soggette alla pianificazione di port security, nonché delle navi che ivi si interfacciano;
- VISTO** l'art. 59, comma 1, numero 10), del Regolamento di esecuzione al Codice della navigazione, che stabilisce che il Capo di Circondario marittimo, con propria Ordinanza pubblicata all'albo d'ufficio, regola tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti, nonché le varie attività che ivi si esercitano;
- CONSIDERATO** che talune delle materie menzionate dall'art. 59 sopra citato, tra le quali la destinazione delle calate, dei moli e degli altri punti di accosto allo sbarco e imbarco dei passeggeri, sono state devolute alla competenza delle Autorità di Sistema portuale dalle disposizioni della Legge n. 84/1994;
- VISTO** l'art. 6, comma 7 del D. Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii. - Codice della Strada- a mente del quale, nelle aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione nelle strade interne aperte all'uso pubblico è riservata al Presidente dell'Autorità di sistema portuale, ove istituita, che vi provvede a mezzo di ordinanza;
- VISTO** l'art. 6, comma 4, lett. a) della L. 84/94 e ss.mm.ii., che attribuisce alle AdSP poteri di regolazione e controllo in materia di attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali;
- VISTO** altresì l'art. 8, comma 3, lett. m) della L. 28/1/94, n. 84 e s.m.i.;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

ORDINA

ART.1 AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Ordinanza disciplina l'accesso, nell'ambito portuale di Corigliano Calabro, delle persone – e dei veicoli al seguito - che intendono imbarcare in qualità di clienti sulle unità da pesca adibite al pescaturismo, sulle unità da diporto adibite a locazione, noleggio, appoggio per immersioni guidate e su unità adibite ad attività similari (es. autorizzazioni al trasporto di persone anche su unità diverse da quelle per trasporto passeggeri), in regola con le previste autorizzazioni per lo svolgimento delle citate attività.

ART. 2 COMUNICAZIONE DI ACCESSO IN AMBITO PORTUALE

Gli armatori delle unità da pesca adibite al pescaturismo e i rappresentanti legali delle imprese iscritte al registro ex art. 68 Cod. Nav. di questa AdSP per lo svolgimento di attività di locazione e noleggio di unità da diporto e attività similari, qualora intendano imbarcare i propri clienti su unità aventi titolo per ormeggiare nel porto di Corigliano Calabro, dovranno compilare e trasmettere all'AdSP MTMI l'elenco delle persone da imbarcare utilizzando il modello di comunicazione allegato alla presente Ordinanza.

La comunicazione, contenente le generalità complete dei clienti da imbarcare nonché i dati identificativi dei veicoli al seguito degli stessi, dovrà essere trasmessa per via telematica agli indirizzi nella stessa riportati.

La comunicazione, qualora non sottoscritta con firma digitale, ai fini dell'autenticità della firma dovrà essere accompagnata da copia di un valido documento d'identità dell'armatore/legale rappresentante che l'ha sottoscritta, oppure dovrà essere trasmessa da un indirizzo PEC ufficiale dell'impresa, a norma dell'art. 65 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale"

La comunicazione deve essere trasmessa con congruo anticipo rispetto all'accesso in porto delle persone da imbarcare ed ha **efficacia giornaliera**, con riferimento al giorno di previsto accesso nella stessa indicato.

Al fine di agevolare le attività di polizia portuale da parte di tutte le Autorità competenti, copia della comunicazione deve essere esibita, in caso di controlli, in formato digitale o cartaceo, unitamente alla ricevuta comprovante l'avvenuta consegna della stessa alla casella di posta elettronica certificata (PEC) di questa AdSP.

Ogni variazione in aumento del numero delle persone e/o dei veicoli, intervenuta prima dell'imbarco, dovrà essere comunicata con una nuova comunicazione presentata con le stesse modalità di cui ai commi precedenti, inserendo per intero l'elenco definitivo, comprensivo anche delle persone e dei mezzi precedentemente comunicati. Ai fini della presente Ordinanza, farà fede solo l'ultima comunicazione effettivamente ricevuta.

L'armatore e l'equipaggio delle unità adibite alle attività ricomprese nell'ambito di applicazione della presente Ordinanza, e i veicoli in uso a costoro, debbono essere muniti dei permessi di accesso in porto previsti in relazione alle attività economiche rispettivamente esercitate.

Nello specifico, il personale delle imprese di pesca e i veicoli al seguito, devono essere in possesso del permesso di accesso **Mod. L** di cui all'Ordinanza n° 5/2013 e ss.mm.ii., mentre il personale delle imprese che effettuano impiego commerciale di unità da diporto e similari e veicoli al seguito, devono essere muniti del permesso di cui al **Mod. A-B** della medesima Ordinanza (nel caso di specie, a titolo di imprese iscritte al registro ex art. 68 Cod. Nav.), o **Mod. C e C2** se trattasi di attività lavorative occasionali per le quali non è obbligatoria l'iscrizione nei registri ex art. 68, in quanto svolte per un arco temporale pari a 30 giorni nell'arco dell'anno, prorogabile una sola volta per altri 30 giorni.

ART. 3

DISCIPLINA DELL'ACCESSO IN AMBITO PORTUALE PER L'IMBARCO SU UNITÀ ADIBITE AL PESCATURISMO

Le persone che intendono imbarcare in qualità di clienti sulle unità da pesca professionale munite delle autorizzazioni per l'esercizio del pescaturismo, rilasciate dalla Capitaneria di porto e dall'ASP competenti, una volta che l'armatore abbia effettuato la comunicazione di cui all'articolo precedente, potranno accedere alla banchina ove si trova ormeggiata l'unità da pesca, esclusivamente accompagnate dall'armatore stesso o dall'equipaggio dell'unità, a piedi o a bordo dei veicoli di costoro.

I veicoli delle persone elencate nella comunicazione di cui all'art. 2 non potranno avere accesso alle banchine portuali, ma potranno sostare negli stalli individuati dalla segnaletica orizzontale, ubicati nel tratto di carreggiata antistante al mercato ittico, nonché negli spazi di sosta di eventuale futura realizzazione sulle strade esterne alle banchine portuali.

ART. 4

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'ACCESSO IN AMBITO PORTUALE DEI CLIENTI DELLE IMPRESE CHE ESERCITANO IMPIEGO COMMERCIALE DI UNITÀ DA DIPORTO O ATTIVITÀ SIMILARI

Le imprese che esercitano attività impiego commerciale di unità da diporto e che abbiano effettuato la prevista comunicazione di inizio attività di locazione/noleggio/ecc. per in aderenza vigenti ordinanze della Capitaneria di porto di Corigliano Calabro, nonché le imprese che svolgono attività similari, qualora dispongano di un posto di ormeggio per le proprie unità presso pontili e altri apprestamenti di ormeggio in concessione a privati nel porto di Corigliano Calabro e intendano ivi effettuare le operazioni di imbarco e sbarco dei propri clienti – con il consenso dei concessionari delle strutture di ormeggio – dovranno comunicare l'accesso dei propri clienti in ambito portuale con le formalità previste dall'articolo 2 della presente Ordinanza.

I veicoli in uso ai clienti potranno essere parcheggiati esclusivamente negli stalli di sosta, delimitati da segnaletica orizzontale, ubicati nel tratto di carreggiata antistante al mercato ittico, nonché in eventuali spazi di sosta di futura realizzazione comunque fuori dalle banchine portuali, oppure, sussistendo gli spazi necessari e il consenso del concessionario ed esclusa ogni pericolosa interferenza con altre attività ivi svolte, nelle aree in concessione demaniale marittima ai gestori degli apprestamenti di ormeggio ove si trova ormeggiata l'unità.

Sarà cura e onere del legale rappresentante dell'impresa proprietaria/armatrice del mezzo nautico, o dei componenti l'equipaggio, accompagnare i clienti fino all'area ove si trova ormeggiata l'unità sulla quale è previsto l'imbarco.

Non è ammesso l'accesso alle banchine portuali al personale delle imprese di cui al presente articolo, né ai propri clienti e ai veicoli al seguito, salvo siano stati autorizzati l'ormeggio e l'imbarco/sbarco in banchina pubblica, anche a fronte di circostanze contingenti.

Per i veicoli in uso al personale dell'impresa, valgono le pertinenti disposizioni di cui all'Ordinanza n. 05/2013 e ss.mm.ii., con particolare ma non esclusivo riferimento all'obbligo di esporre in modo visibile nel veicolo il permesso di accesso in porto dal quale risultino i dati identificativi del veicolo stesso.

ART. 5

DISPOSIZIONI COMUNI

I veicoli ammessi ad accedere in porto per effetto della comunicazione di cui all'art. 2 devono essere in regola con i previsti collaudi, assicurazioni obbligatorie e in piena efficienza.

In caso di insufficienza di stalli per la sosta nelle aree portuali indicate agli artt. 3 e 4, i veicoli in eccesso dovranno essere parcheggiati fuori dall'ambito portuale.

Questa AdSP si riserva di valutare di volta in volta, in casi eccezionali, se si possa autorizzare la sosta di veicoli nel piazzale dell'edificio sede del proprio Ufficio Amministrativo Decentrato di Corigliano Calabro, comunque non oltre gli orari e i giorni di apertura dell'Ufficio.

L'imbarco delle persone sulle unità adibite alle attività di cui agli articoli precedenti, deve avvenire con ordine, in piena sicurezza e sotto la vigilanza e responsabilità del comandante/conducente del mezzo nautico.

ART. 6

PUBBLICAZIONE ED ESECUZIONE

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia giudiziaria, nonché gli appartenenti ad Organi aventi titolo in forza di disposizioni legislative o regolamentari, provvederanno a darne esecuzione.

ART. 7 SANZIONI

I contravventori alla presente ordinanza saranno ritenuti responsabili per i danni che dovessero arrecare a cose, a se stessi e/o a terzi e saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato o altra fattispecie illecita, con le sanzioni previste dall'art. 1174 del Codice della Navigazione, come depenalizzato dal D. Lgs. 507/99.

Gioia Tauro, 05/08/2025

IL DIRIGENTE
DELL'AREA DEMANIO - PATRIMONIO - LAVORO
PORTUALE
Dott. Pasquale FARAONE

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Dott. Pasquale FARAONE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Avv. Paolo PIACENZA